

04.04.2015

Alle aziende ed alle armerie interessate

TRACCIABILITA' DELLE POLVERI: ADEMPIMENTI PER LE ARMERIE ENTRO IL 5 APRILE 2015

Con l'auspicio di poter essere d'aiuto alle molte aziende ed armerie che ci stanno telefonando per avere maggiori informazioni e ragguagli circa la normativa in materia di tracciabilità degli esplosivi ad uso civile, considerata la delicatezza del problema e l'urgenza degli adempimenti previsti dalla circolare ministeriale emanata il 1 aprile 2015 per ottemperare correttamente alle direttive europee 2008/43/CE e 93/15/CEE (Tracciabilità esplosivi), abbiamo cercato di interpretare la circolare suddetta e con il buonsenso e la prudenza siamo arrivati alle seguenti conclusioni.

Il 5 aprile 2015 entrerà in vigore la normativa sulla tracciabilità degli esplosivi ad uso civile, di cui al D.Lgs. n. 8/2010 come modificato dalla L. n. 97/2013, in recepimento delle Direttive 93/15/CEE, 2008/43/CE e 2012/4/UE.

La suddetta normativa ha prescritto, per **produttori** ed **importatori** di esplosivi ad uso civile, l'obbligo di marcare ogni confezione elementare degli stessi mediante un'**identificazione univoca**, la quale è apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibile. Tale codice di identificazione univoca viene apposto su ogni singola confezione **esclusivamente dal produttore o dall'importatore** e viene elaborato secondo i criteri sotto riportati (punti 1 e 2), poiché ad ogni sito di fabbricazione viene assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento (in Italia la competenza è in capo al Ministero dell'Interno).

Nel caso di **bidoni e fusti contenenti esplosivi** (polveri), l'**identificazione univoca** è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi.

L'identificazione univoca comprende:

1) una parte di identificativo leggibile dall'uomo e contenente le seguenti informazioni:

a- il nome del fabbricante;

b- un codice alfanumerico composto da:

- i. 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio AT = Austria);
- ii. 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (le 3 cifre sono assegnate dalle autorità nazionali, in Italia la competenza è in capo al Ministero dell'Interno);
- iii. Il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche apposte a cura del fabbricante;

2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di **codice a barre** o di **codice a matrice**, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico.

Siamo associati a:

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel. 030 831752 - Fax 030 831425

C.F. 83001610175 - P.I. 01805800982

www.conarmi.org - info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org



Esempio:



Alfa Explosives Limited



OPPURE

AT 023 100806 B 34512 345101

Con l'emanazione della Circolare del Ministero dell'Interno nr. Prot. 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 del 1 aprile 2015 sono stati fissati gli adempimenti a cui gli operatori del settore devono ottemperare entro la data del 5 aprile 2015.

Con specifico riguardo ai titolari delle **licenze di minuta vendita di materiali esplodenti** in art. 47 TULPS, si indicano di seguito i necessari adempimenti:

COMUNCAZIONE ALLA PREFETTURA:

- Entro il **5 aprile 2015** le armerie dovranno inoltrare alla propria Prefettura territorialmente competente l'inventario delle **polveri** in giacenza presso i propri locali che siano **prive del codice di identificazione univoca**; a loro scelta, nell'inventario potranno in aggiunta indicare anche le polveri munite di codice di identificazione univoca;
- Nella comunicazione si dovranno indicare: marca, modello, peso, NEC (contenuto esplosivo netto), numero di lotto se presente e quantitativo complessivo;
- La comunicazione potrà essere inoltrata alternativamente: con consegna brevi manu (si dovrà chiedere, al momento della ricezione, l'apposizione di un timbro e sigla di depositato con la data sulla propria copia), a mezzo fax, a mezzo pec (in questo caso, se non si è in possesso di firma digitale, si dovrà inoltrare l'inventario, oltre che come allegato pdf sottoscritto dal titolare della licenza unitamente a copia del documento d'identità, anche come testo nel corpo della mail), a mezzo plico racc. a/r.

MATERIALE IN GIACENZA:

- Il materiale in giacenza privo del codice di identificazione univoca, a partire dal 5 aprile 2015 **NON** potrà assolutamente essere venduto, trasferito o comunque ceduto a qualsiasi titolo a terzi o per qualsiasi ragione movimentato;
- L'armeria potrà alternativamente: a) chiedere immediatamente al fornitore l'invio delle etichette con il codice di identificazione univoca da apporre sulle confezioni sprovviste ed **attendere indicazioni da questi**; b) destinare la polvere allo **smaltimento**; c) destinarla all'autoconsumo (es. ricarica), ma per tale ultima ipotesi si è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Interno.

Siamo associati a:

Via Monte Guglielmo, 128/A - 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel. 030 831752 - Fax 030 831425

C.F. 83001610175 - P.I. 01805800982

www.conarmi.org - info@conarmi.org - consorzio@pec.conarmi.org



ADEMPIMENTI PER LE CONFEZIONI MUNITE DI CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNIVOCA:

- Le armerie dovranno annotare nel proprio registro ai sensi dell'art. 55 TULPS, sia al momento del carico sia al momento dello scarico, oltre tutti i dati sino ad oggi annotati (marca, modello, peso), anche il codice di identificazione univoca (il codice va annotato sulle pagine bollate e vidimate del registro, poiché, ai sensi di legge, solo le pagine del registro bollato e vidimato dall'autorità di P.S. costituiscono supporto legalmente valido per l'annotazione dei dati, come prescrive appunto l'art. 55 TULPS) delle confezioni di polvere e gli estremi del DDT (gli estremi del DDT vanno annotati al momento del carico; se si riscontrano difficoltà nell'annotazione anche degli estremi del DDT, **previo accordo con la propria Prefettura di competenza**, si potrà convenire di allegare formalmente i DDT al proprio registro art. 55 TULPS, mediante apposizione di bollatura sui DDT medesimi da parte della Prefettura);
- I DDT in originale vanno conservati per 10 anni;
- Con la comunicazione del resoconto mensile inerente la movimentazione dei materiali esplosivi, le armerie dovranno trasmettere alla propria Prefettura, oltre a tutti i consueti dati, anche i codici di identificazione univoca delle polveri movimentate.

DISTRUZIONE DELLE ETICHETTE CON CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DOPO L'USO:

Dopo aver esaurito il consumo della polvere contenuta nella confezione munita di codice di identificazione univoca, l'utilizzatore (privato, armeria, etc.) dovrà provvedere con diligenza a **distruggere o comunque rendere inutilizzabile** l'etichetta contenente il codice di identificazione univoca (es. la si potrà demolire manualmente oppure cancellare con un pennarello indelebile).